



Decreto Dirigenziale n. 62 del 10/04/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA EUROMARMI DI FERRARA S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, VIA ROMA N. 37/A ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SCAFATI, VIA BONIFICA N. 209.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta EUROMARMI S.A.S. di Grilli Giovanni e Somma Gerardo & C., con sede legale in Via Roma n. 37/A nel Comune di Castellammare di Stabia ed impianto in Via Bonifica n. 209 nel Comune di Scafati, Legali Rappresentanti Sig. Grilli Giovanni, nato ad Angri il 31.05.1951 e Sig. Somma Gerardo, nato a Scafati il 18.12.1957, ha presentato in data 09.06.2010 prot. 498228, istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di lavorazione marmo e graniti;

- che in data 25.02.2011 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 04.04.2011, prot. 266316, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 25.02.2011 della Conferenza di Servizi;

- che in data 06.04.2011 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta su richiesta della Ditta;

- che in data 12.05.2011 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con un ulteriore rinvio su richiesta della Ditta;

- che in data 06.07.2011 si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta compresa quella presentata in sede di Conferenza ed acquisita al prot. n. 528635, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;

2) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della seguente documentazione:

- planimetria riportante anche il piazzale antistante il locale;
- riproposizione del quadro riepilogativo delle emissioni completo della georeferenziazione;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
E1	Taglio, lucidatura, fr esatura	Polveri	20,0	0,05
E2	Smerigliatura	Polveri	18,0	0,24

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 06.07.2011, con nota del 09.08.2011, prot. 620404, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- che la Ditta in data 28.01.2013, prot. 66200, ha inviato la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 06.07.2011, necessaria al rilascio del presente provvedimento;
- che alla succitata integrazione ha allegato dichiarazione di cambio di natura giuridica della società da EUROMARMI S.A.S. di Grilli Giovanni e Somma Gerardo & C. a EUROMARMI DI FERRARA S.R.L. e di cambio di amministratore nella figura del sig. Ferrara Giuseppe, nato a Pompei il 31.03.1970, con la seguente documentazione:
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Salerno aggiornato della variazione societaria e dell'amministratore;
 - Atto di Cessione di Quote Sociali del 24.03.2011, redatto dalla dott.ssa Elvira Atorino, Notaio in Sarno, Rep. n. 2240, Racc. n. 1316, registrato a Pagani il 01.04.2011 al n. 2805;
 - Atto di Trasformazione di Società da Accomandita Semplice in Società a Responsabilità Limitata del 15.03.2012, redatto dalla dott.ssa Elvira Atorino, Notaio in Sarno, Rep. n. 2501, Racc. n. 1475, registrato a Pagani il 24.03.2012 al n. 2301;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 18.03.2013, prot. 197709, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 552.12 effettuato dalla ditta EUROMARMI DI FERRARA S.R.L., a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;
- che in data 09.04.2013, prot. 252583, la Ditta ha inviato nota di chiarimento relativa al quadro riassuntivo delle emissioni del 28.01.2013;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta EUROMARMI DI FERRARA S.R.L., con sede legale in Via Roma n. 37/A nel Comune di Castellammare Di Stabia ed impianto in Via Bonifica n. 209 nel Comune di Scafati, Legale Rappresentante Sig. Ferrara Giuseppe, nato a Pompei il 31.03.1970, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di lavorazione marmo e graniti, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - 5) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 6) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 - di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 - di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
 - di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 1 0/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;
 - di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta EUROMARMI DI FERRARA S.R.L., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
 - di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta EUROMARMI DI FERRARA S.R.L., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Scafati;
 - di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO